



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 99/19/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ RADIO TELE PORDENONE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO
DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELEPORDENONE”
PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 36-BIS,
COMMA 1, LETT. A) E C), PUNTO 3, DEL D.LGS. N. 177/2005
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. FRIULI-VENEZIA GIULIA N. 4/18 - PROC. 17/19/MRM-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 aprile 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la “*Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni, di cui all’art. 4 dell’accordo quadro 2018, tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni del Friuli-Venezia Giulia, firmata nel mese di dicembre 2017, con la quale l’Autorità delega il CO.RE.COM. Friuli-Venezia Giulia in materia di attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale*”;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 04/2018 del Comitato regionale per le comunicazioni Friuli-Venezia Giulia - adottato in data 13 dicembre 2018 e notificato in pari data alla società Radio Tele Pordenone S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale su frequenze televisive terrestri identificato dal marchio “*Telepordenone*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Friuli-Venezia Giulia, cont. n. 04/2018, è stato contestato in data 13 dicembre 2018 e notificato in pari data alla



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

società Radio Tele Pordenone S.r.l., fornitore del servizio di media in ambito locale su frequenze televisive terrestri identificato dal marchio “Telepordenone”, la violazione delle disposizioni di cui all’art. 36-bis, comma 1, lett. a) e lett. c), punto 3, del d.lgs. n. 177 del 2005.

Nell’ambito dell’attività di monitoraggio della programmazione e della conformità alla normativa in vigore posta in essere dal CO.RE.COM. Friuli-Venezia Giulia su delega dell’Autorità, sono state richieste alla società Radio Tele Pordenone S.r.l. le registrazioni della programmazione trasmessa dalle ore 00:00 del giorno 3 settembre 2018 alle ore 24:00 del giorno 9 settembre 2018 per il monitoraggio degli obblighi di programmazione, pubblicità, garanzia dell’utenza e tutela dei minori.

Il suddetto CO.RE.COM., pertanto, dopo aver acquisito la documentazione di cui sopra ed aver analizzato le registrazioni, ha rilevato che la società in parola ha trasmesso comunicazioni pubblicitarie dissimulate all’interno di un contesto apparentemente informativo ed in contrasto con le norme del Testo unico della radiotelevisione poste a salvaguardia della salute e della sicurezza dei telespettatori. Specificamente, è stato rilevato che:

- nel corso della programmazione dell’emittente in questione nell’arco dell’intera settimana viene trasmesso il programma denominato “*Il Cerca Salute*”, consistente, all’apparenza, in uno spazio informativo, un approfondimento “pseudo scientifico” rispetto ad una serie di patologie, anche importanti, come il diabete, il carcinoma, l’AIDS o la depressione in cui, attraverso l’ausilio di video e ricerche perlopiù “pescate” in rete, ma soprattutto per mezzo delle interviste realizzate da un moderatore ad Adriano Panzironi nella veste di “esperto” del settore, viene propagandato lo stile di vita e di prevenzione descritto nel libro “*Vivere 120 anni*” e consistente nell’adozione di una dieta completamente priva di carboidrati e nell’assunzione di una serie di sostanze, perlopiù spezie ed integratori alimentari, che avrebbero effetti benefici rispetto alla patologia oggetto (di volta in volta) dell’approfondimento. In realtà, tale programmazione sarebbe finalizzata alla divulgazione del “*lo stile di vita Life 120*”, di cui la vendita degli integratori della linea *Life 120* costituisce il fulcro. In tal senso, inoltre, ciò che rileva più incisivamente rispetto alle modalità di divulgazione dello “*stile di vita Life 120*” e della conseguente pubblicizzazione degli integratori prescritti da tale metodica sono le “*testimonianze*” da parte di soggetti, perlopiù affetti da patologie, inserite nelle varie puntate de “*Il Cerca Salute*” che, invitati a raccontare le proprie esperienze, narrano delle proprie “*guarigioni*” o, comunque, del miglioramento delle proprie condizioni di salute, confrontandole con quelle maturate con l’utilizzo di metodi di cura tradizionali. A mero titolo esemplificativo, al fine di comprendere il fine propagandistico delle trasmissioni oggetto di contestazione, si riporta il contenuto del filmato di quattro minuti che introduce ogni puntata del “*Il Cerca Salute*”: “*Sono bastati pochi anni per mettere in discussione verità accertate da secoli [...]. Life 120 ha svelato le verità più semplici, quelle che sono alla base della vita e della salute*”



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

della persona [...]. È impossibile subire gli attacchi delle multinazionali dei medicinali e del cibo [...].

- La pubblicità del libro “*Vivere 120 anni*” e degli integratori “*Orac Spice*”, che costituiscono il reale contenuto della trasmissione “*Il Cerca Salute*”, dissimulata, come detto in un contesto informativo, appare in contrasto, inoltre, con la normativa di cui art. 36-bis, commi 1, lett. c), del d.lgs. n. 177/2005, in quanto induce a comportamenti pregiudizievoli per i telespettatori, diffondendo un messaggio di sfavore verso la medicina tradizionale e, conseguentemente, di favore nei confronti degli integratori “commercializzati” dal sig. Panzironi, il quale prospetta la possibile guarigione anche da patologie gravi, come il diabete o il carcinoma, con evidenti possibili conseguenze dannose per la salute dei telespettatori.

2. Deduzioni della società

La predetta società ha presentato in data 13 gennaio 2019 (prot. n. 161/A) uno scritto difensivo ed ha chiesto di essere audita in merito ai fatti contestati. Nella predetta memoria la società ha, sostanzialmente, dichiarato che “[...] *La tranquillizzante conferma della massiccia presenza del format in molti canali nazionali, la mancanza di provvedimenti o segnalazioni, e la difficile analisi per mancanza di competenze mediche da parte dell’editore, ha permesso la normale programmazione delle trasmissioni contestate [...].*

In sede di audizione, ritualmente esperita in data 21 gennaio 2018, i rappresentanti della società in questione si sono riportati integralmente agli scritti difensivi prodotti, affermando, inoltre, di aver collocato il programma fuori dalla fascia oraria 16-19.

3. Valutazioni dell’Autorità

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria pervenuta, conformemente a quanto proposto dal Comitato regionale per le comunicazioni Friuli-Venezia Giulia, (cfr. deliberazione n. 06 del 30 gennaio 2019 - prot. n. 0051789) ritiene fondata la proposta di sanzionare la predetta società per la violazione delle disposizioni contenute nelle norme sopra richiamate.

Dal riscontro della documentazione versata in atti, emerge l’infondatezza delle argomentazioni addotte a giustificazione dalla società Tele Radio Pordenone S.r.l.

Dall’esame del materiale istruttorio gli Uffici di questa Autorità hanno rilevato, infatti, che il *format*, denominato “*Il Cerca Salute*”, consiste in un approfondimento “pseudo scientifico” di una serie di patologie, anche importanti, in cui, attraverso l’ausilio delle interviste realizzate da un moderatore ad Adriano Panzironi nella veste di “esperto” del settore, viene propagandato lo stile di vita e di prevenzione descritto nel libro “*Vivere 120 anni*” e consistente nell’adozione di una dieta completamente priva di carboidrati e nell’assunzione di una serie di sostanze, perlopiù spezie ed integratori alimentari, che avrebbero effetti benefici rispetto alla patologia, anche grave, oggetto (di volta in volta) di approfondimento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

A nulla vale, quanto rappresentato nella memoria depositata, vale a dire che la trasmissione *de qua* ha natura informativa in quanto la presenza stabile in studio del medesimo opinionista finalizzata ad indurre gli utenti ad adottare “*lo stile di vita Life 120*” - consistente anche nell’assunzione degli integratori oggetto della televendite che sistematicamente interrompono il programma medesimo - conferma la natura commerciale dell’intero *format*, così integrandosi gli estremi della fattispecie di “comunicazione commerciale occulta”.

Conseguentemente, questa Autorità ravvisa il carattere pubblicitario della programmazione diffusa e, conseguentemente, la non riconoscibilità e non distinguibilità della stessa dal contenuto editoriale. Costante giurisprudenza, infatti, (cfr. TAR Lazio sez. III, 17 gennaio 2007, n. 308) considera “*comunicazione commerciale occulta ai sensi dell’art. 2, lett. gg) e dell’art. 36-bis, comma 1, lett. a) del D.lgs. 177 del 2005 l’esibizione o la citazione a fini promozionali di beni, servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un contesto comunicazionale informativo o di intrattenimento, [...] tali da non essere plausibilmente giustificabili in ragione di particolari esigenze artistiche o narrative*”.

Inoltre, il telespettatore, soprattutto il meno avveduto, e che versa in uno stato di particolare vulnerabilità, in quanto affetto da più o meno gravi patologie, non appare in grado di porre in azione un adeguato spirito critico che lo porti a discernere e, di conseguenza, ad osservare le normali regole di avvedutezza che il telespettatore seguirebbe se fosse a conoscenza del fatto che le trasmissioni di informazione che gli vengono “*offerte*” hanno una mera natura promozionale. Del pari promozionale è il fine delle televendite diffuse che offrono al pubblico gli integratori della linea *Life 120* (*Omega 3*, che avrebbe effetti benefici nei confronti di malattie metaboliche come l’insulina, *Radical Killer*, che si sarebbe dimostrato efficace nei confronti di molti tipi di tumori o il *Melatonin Complex*, capace di diminuire i casi infarto e di morte improvvisa o, ancora l’*Orac Spice*, a base di curcuma, pepe nero, cannella, origano e zenzero, capace di “*inibire la crescita delle cellule tumorali*”) i quali, secondo i “proponenti” dovrebbero essere assunti per debellare le varie patologie prospettate nello spazio informativo del “*Il Cerca Salute*”, così concorrendo a diffondere un messaggio di sfavore nei confronti della medicina tradizionale.

Né rileva la circostanza che la società abbia collocato la programmazione oggetto di contestazione in fascia oraria non protetta dal momento che la suddetta programmazione rimane indirizzata a soggetti che trovandosi in uno stato di affezione sono particolarmente vulnerabili e condizionabili.

Al contrario, ciò che rileva nel caso *de quo*, è il numero considerevole delle repliche della trasmissione contestata durante la settimana di programmazione oggetto del monitoraggio da parte del CO.RE.COM. “*Il Cerca Salute*” è stato trasmesso, infatti, tutti i giorni della settimana e, reiteratamente, nell’arco della medesima giornata di programmazione. A mero titolo esemplificativo si evidenzia che nei giorni 5, 6, 7 settembre



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2018 il programma “*Il Cerca Salute*” è stato replicato per ben otto volte nell’arco della stessa giornata.

Tanto premesso, si ritiene la predetta società responsabile del mancato controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, comprese le comunicazioni commerciali audiovisive, e di verifica delle conformità delle stesse alla normativa vigente, dal momento che spetta all’emittente il dovere di operare una valutazione della rispondenza della trasmissione alle disposizioni poste a tutela dei telespettatori, soprattutto in riferimento ad un bene, come quello della salute, la cui tutela ha interesse preminente;

ESAMINATO, in particolare, il parere del Consiglio Superiore della Sanità - Sezione III, espresso nella seduta del 9 ottobre del 2018 ed acquisito presso gli Uffici di questa Autorità in data 22 gennaio 2019 (prot. n. 0025168), nel quale si attesta che il *Metodo Life 120*, diffuso e pubblicizzato attraverso stampa, programmi radiotelevisivi, social network “*si basa su argomentazioni non supportate da evidenza scientifica; nega evidenze scientifiche già consolidate; diffonde informazioni non corroborate da alcuna evidenza relativamente alla associazione causa-effetto per alcune malattie e relativi fattori di rischio (il consumo di carboidrati complessi come ad esempio gli amidi sono il vero motivo dell’epidemia tumorale) e pertanto invita all’abbandono delle terapie ufficiali per tali patologie; incorre in imprecisioni ed errori gravi, promette effetti su stato di salute e longevità biologicamente non plausibili e non dimostrabili, presuppone un’integrazione di nutrienti e sostanze bioattive, a dosi talvolta farmacologiche, non giustificate scientificamente; di fatto contribuisce alla disinformazione nutrizionale promuovendo una mal- educazione al comportamento alimentare; inoltre, si rileva che il sig. Adriano Panzironi non è in possesso di alcun titolo abilitante alla prescrizione o alla elaborazione di diete*”;

VISTO l’art. 36-bis, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 177/05 a norma del quale “*le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte*”;

VISTO l’art. 36-bis, comma.1, lett. c), n. 3, del D.lgs. 177/05, a norma del quale “*le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana non devono incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza*”;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentotrentatré/00), ai sensi dell’art. 51, commi 2, lett. a) e 5, del decreto legislativo n. 177/05;

RITENUTO, quanto alla determinazione della sanzione di applicare il criterio del cumulo giuridico secondo quanto previsto dall’art. 8 della legge n. 689 del 1981, poiché



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ad esito delle attività istruttorie espletate e delle evenienze fattuali riconducibili al caso *de quo*, emerge la circostanza che oggetto del provvedimento sono il reiterarsi di medesime infrazioni che, considerate quali fattispecie del tutto analoghe ripetutasi in più giorni, possono essere valutate come un'unica condotta giuridicamente rilevante. Ciò che rileva, infatti, nella fattispecie *de qua* ai fini della determinazione della sanzione è l'unicità del fine, o meglio la contestualità degli atti, ossia la connessione cronologica tra gli stessi, riferita ad un medesimo arco temporale;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per le violazioni contestate nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di grave entità, in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali, comunque, da comportare per la società indebiti vantaggi economici e, al contempo, per i telespettatori significativi effetti pregiudizievoli in riferimento ad un bene, quale quello della salute, la cui tutela necessita di garanzie privilegiate.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito nazionale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio 2017 in perdita (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, al contempo, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contenute nella violazione delle disposizioni contenute nell'art. 36-bis, commi 1, *lett. a) e c)*, punto 3, del d.lgs. n. 177/05, nella misura corrispondente al minimo edittale, pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), aumentata al triplo secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, e quindi pari ad euro 3.099,00 (tremilanovantanove /00),



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i criteri sopra indicati, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

a Radio Tele Pordenone S.r.l., con sede legale in Pordenone, Viale Venezia, n. 32, partita IVA 00427750930, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telepordenone", di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 36-bis, commi 1, lett. a) e lett. c), punto 3, del d.lgs. n. 177 del 2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 99/19/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 99/19/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 18 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi